

### ***Brevi estratti dall'arringa dell'avvocato Lelio Basso al processo, 1971***

...Noi siamo qui davanti non soltanto alla vicenda dell'Isolotto. Siamo davanti al travaglio mondiale della Chiesa cattolica e della società civile, del mondo intero che si riflette in questa vicenda e che veramente mi sembra un po' meschino pretendere di ridurre nell'ambito di una istigazione a delinquere. Io non mi soffermerò ... appunto sulla concezione poliziesca dell'istigazione. Tutti ve l'hanno detto: la Comunità dell'Isolotto è una comunità di uomini maggiorenni e responsabili, non ci sono né istigatori né istigati, è una comunità profondamente democratica che conosce il valore di quello che io considero oggi, appunto in questo travaglio di transizione dell'umanità forse da un'epoca ad un'altra, considero uno dei valori fondamentali che l'umanità sta faticosamente conquistando: il senso della propria responsabilità, il rifiuto delle obbedienze cieche, il rifiuto di essere semplici congegni umani nelle mani altrui, la volontà di essere sempre coscienti e responsabili delle proprie decisioni. E se qualcuno ha dimostrato di essere sempre cosciente e responsabile della propria decisione non sono soltanto gli attuali imputati, è tutta la comunità dell'Isolotto. E parlare di istigazione nell'ambito dei dibattiti che si svolgevano nelle libere assemblee... significa degradare a una concezione poliziesca un fenomeno umano generale di estrema importanza. Ma non mi soffermerò su questo aspetto. Mi soffermerò sull'altro: l'istigazione a delinquere. [...]

In una città come Firenze, che è stata maestra di cultura all'Italia e al mondo intero, vedere questo immenso problema, che non solo la Comunità dell'Isolotto, ma mille altre comunità, molti altri credenti hanno sollevato nel mondo, come un problema di violazione dell'articolo 405 mi sembra veramente appartenere ad una concezione arretrata...

Anche se io appartengo ad un'altra corrente di pensiero, ho sempre avuto un profondo rispetto per il problema religioso che ho cercato di studiare meglio che ho potuto. Sono quarant'anni, in questi giorni, che mi laureavo in filosofia a Milano con una tesi di laurea di argomento religioso e sono di questi giorni, proprio dei giorni scorsi, due dibattiti che ho avuto alla televisione, uno col cardinale Danielou e uno col padre Balducci di Firenze, perché appunto ho sempre considerato che non si può interessarsi dei problemi umani oggi, come io credo di interessarmi anche nell'ambito della mia attività politica, se non si misura la dimensione religiosa dell'uomo.

Ecco qui perché io mi occuperò soltanto dell'aspetto religioso, dell'aspetto ecclesiologico, pur sapendo che sfugge alla vostra competenza di indagare sulle leggi canoniche. ... Per sapere se c'è stato, nell'atteggiamento degli imputati prosciolti dall'amnistia, una *turbatio sacrorum*, la turbativa di una funzione religiosa, dobbiamo sapere che cos'è una funzione religiosa... Prima di affermare che c'è stata turbativa di una messa, dobbiamo chiederci che cos'è una messa. E dobbiamo chiedercelo non con una mentalità di un secolo fa o di dieci anni fa, ... ma dobbiamo chiederci con la mentalità di oggi che cos'è la messa, cioè che cos'è la messa dopo il Concilio Vaticano II. [...]

Il giudice ha dinanzi a sé due profili inscindibili fra di loro: uno propriamente penalistico: accertamento di estremi del reato; l'altro specificamente ecclesiale. Nel caso nostro la prospettiva è solo quella penalistica in quanto le indagini del giudice saranno dirette unicamente ad accertare il concretarsi della fattispecie normativa in ordine alle mozioni in essa contenute, come quella di ministro del culto, di cose consacrate al culto e nel caso specifico di funzioni, cerimoniali o pratiche religiose del culto. Con ciò non vogliamo certo dire che il giudice possa procedere arbitrariamente nel determinare queste mozioni, bensì che egli ha la possibilità, anzi ha il dovere di reperire, all'interno dei sistemi confessionali, elementi normativi e risultanze di atti, al fine di integrare i concetti espressi nel precetto penale da eseguire. Similmente deve sapere che cos'è una "messa oggi, che cos'è una funzione religiosa e non possiamo fare altro che ricorso ai testi della Chiesa....

Noi abbiamo due punti di riferimento delle decisioni conciliari: sono la costituzione *Sacrosanctum Concilium*, la quale vuole espressamente che i fedeli vi prendano parte coscientemente, attivamente e fruttuosamente. ... Se non c'è questa partecipazione cosciente, se non c'è l'intervento dei fedeli compiuto "scienter, actuose et fructuose" non sussiste, non c'è la messa, non c'è nessun atto di liturgia. E ancora dice sempre la Costituzione sulla Sacra Liturgia: ..."Per assicurare maggiormente al popolo cristiano l'abbondante tesoro di grazie che la sacra liturgia racchiude, la santa madre Chiesa desidera fare una accurata riforma generale della Liturgia. Questa infatti consta di una parte immutabile, perché di instaurazione divina, e di parti suscettibili di cambiamento che nel corso dei tempi possono o anche debbono variare qualora in essi si fossero insinuati elementi non rispondenti all'intima natura della stessa Liturgia. In tale riforma l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo tale che le sante realtà in essi significate siano espresse più chiaramente, in modo che il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria". Anche qui, se non abbiamo la partecipazione piena, attiva e comunitaria dei fedeli, è il monsignore che non rispetta i doveri della sacra Liturgia quando non consente questa partecipazione comunitaria....

Questa Costituzione della sacra Liturgia fu una delle prime emanate dal Concilio Vaticano II, prima che fosse emanata la Costituzione più importante, la *Lumen Gentium* ...di cui tutti gli interpreti hanno messo in rilievo un aspetto apparentemente esterno ma che viceversa va al fondo delle cose. La Costituzione *Lumen Gentium* della Chiesa, dopo un primo capitolo generale, ha un secondo capitolo che è fondamentale per ciò che ci riguarda, è il secondo capitolo che si intitola *Il Popolo di Dio*, soltanto il terzo capitolo, in subordine, si intitola *La Gerarchia*. Abbiamo cioè già nella stessa disposizione della Costituzione *Lumen Gentium* la preminenza del Popolo di Dio sulla gerarchia la quale, dalla Costituzione stessa, è definita come servitrice del Popolo di Dio. Quindi abbiamo qui un rovesciamento totale, come i commentatori han tutti osservato, di quella che era la liturgia precedente. E non possiamo più oggi pensare alla messa come quella che io ascoltavo bambino e come quella che si ascoltava fino a pochi anni fa. La messa ha cambiato completamente natura perché la Liturgia ha cambiato natura perché la Chiesa ha cambiato natura attraverso le decisioni conciliari. [...]